

Questione pregiudiziale

Se l'inserimento, mediante framing, di un'opera disponibile su un sito Internet liberamente accessibile con il consenso del titolare del diritto sul sito Internet di un terzo costituisca una comunicazione al pubblico dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE ⁽¹⁾, qualora ciò avvenga aggirando le misure di protezione contro il framing che il titolare del diritto ha adottato o fatto adottare.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU 2001, L 167, pag. 10.

Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-401/19)

(2019/C 270/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, agente, W. Gonatarski, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine (ossia, nella parte che include le parole: «e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)») della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ⁽¹⁾;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia chiede l'annullamento dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine (ossia, nella parte che include le parole: «e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)») della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92) nonché la condanna del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte di giustizia dovesse ritenere che le disposizioni impugnate non possano essere separate da altre disposizioni contemplate nell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 senza alterare la sostanza della disciplina contenuta in tale articolo, la Repubblica di Polonia chiede l'annullamento in toto dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790.

Avverso le disposizioni impugnate della direttiva 2019/790 la Repubblica di Polonia deduce il motivo relativo alla violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione, garantito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che l'assoggettamento dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online all'obbligo di compiere i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti (articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2019/790) nonché l'imposizione a carico dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dell'obbligo di compiere i massimi sforzi per impedire il caricamento in futuro delle opere o di altri materiali protetti, che sono stati oggetto di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti (articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine, della direttiva 2019/790), rende necessario, per non incorrere in responsabilità, che i prestatori effettuino una verifica automatica preventiva (filtraggio) dei contenuti condivisi online dagli utenti e, di conseguenza, che introducano i meccanismi di controllo preventivo. Un siffatto meccanismo pregiudica l'essenza del diritto alla libertà di espressione e di informazione e non soddisfa i requisiti di proporzionalità e di necessità di limitazioni di tale diritto.

(¹) GU 2019, L 130, pag. 92.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 24 maggio 2019 — Société Générale SA/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-403/19)

(2019/C 270/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Générale SA

Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la circostanza che l'applicazione delle norme [tributarie], al fine di compensare la doppia imposizione di dividendi versati a una società assoggettabile all'imposta sulle società nello Stato membro di cui essa è residente da parte di una società residente di un altro Stato e soggetta, in conseguenza dell'esercizio da parte di tale Stato della sua competenza fiscale, a ritenuta alla fonte, può lasciar sussistere uno svantaggio a scapito delle operazioni relative a titoli di società estere, effettuate da società soggette all'imposta sulle società nel primo Stato, comporti che quest'ultimo, qualora sia stata effettuata la scelta di compensare la doppia imposizione, vada al di là della rinuncia a riscuotere le entrate fiscali che percepirebbe se assoggettasse all'imposta sulle società i dividendi di cui trattasi.